

TI_GERICHTE 9.2023.88 vom 19. Dezember 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-12-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_9.2023.88

FR: TI_GERICHTE 9.2023.88 du 19 décembre 2023

IT: TI_GERICHTE 9.2023.88 del 19 dicembre 2023

Regeste

Le prestazioni fornite dal curatore non sono assoggettate all'IVA

Erwägungen

E. 1

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell'adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell'autorità amministrativa (art. 99 LPAm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

E. 2

Ai sensi dell'art. 400 cpv. 1 CC, l'autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. Mentre la legge menziona esplicitamente solo i curatori professionali (art. 404 cpv. 1 frase 2 CC, art. 421 cifra 3 CC, art. 424 frase 2 CC e art. 425 cpv. 1 frase 2 CC), di fatto esistono tre categorie di curatori: si distingue tra i curatori privati senza specifiche qualifiche professionali ("Privatbeistand") e quelli con specifiche qualifiche professionali ("Fachbeistand") e i curatori professionali ("Berufsbeistand") (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, art. 400 CC n. 14 e segg.). Per legge, non c'è una distinzione sostanziale o gerarchica tra queste categorie di curatori. Tutte le regole concernenti il rapporto con la persona bisognosa valgono indistintamente per i curatori privati che per quelli professionali. Per quanto riguarda la gestione della curatela (artt. 405-414 CC) i curatori privati e quelli professionali hanno gli stessi diritti e obblighi e sono soggetti allo stesso dovere di diligenza e discrezione (art. 413 CC). In particolare, le disposizioni sulla responsabilità (art. 454 e segg. CC), che prevedono la responsabilità primaria dello Stato, si applicano sia alla nomina dei curatori professionali che a quella dei titolari di mandati privati. Inoltre, tutti i curatori sono parimenti sottoposti alla sorveglianza e alle istruzioni dell'autorità di protezione (STF 9C_669/2019 del 7 aprile 2020, consid. 4.1.; Mauchle Mathias, Das Rechtsverhältnis zwischen dem Beistand und der Erwachsenenschutzbehörde, 2019, pag. 287-308).

E. 3

Come per i compiti e le competenze, anche la retribuzione è regolata in modo uniforme per tutte le categorie di curatori. Giusta l'art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato. Nel caso di un curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L'autorità di protezione stabilisce l'importo del compenso, tenendo conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). I Cantoni emanano le disposizioni d'esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell'interessato (cpv. 3). Ai sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall'autorità di nomina, nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all'assunzione del mandato l'autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l'esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all'autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull'indennità già nel corso dell'anno (cpv. 4).

E. 4

Nella concreta fattispecie, il curatore reclamante non contesta l'ammontare della mercede e del rimborso spese approvati dall'Autorità di protezione con la decisione impugnata. Egli si oppone unicamente al mancato riconoscimento dell'IVA (per fr. 125.73), facendo valere che la sua attività di curatore sarebbe soggetta a tale imposta, siccome il suo fatturato annuo supererebbe fr. 100'000.-. Il reclamante rileva che l'attività del curatore non viene menzionata nell'OIVA quale attività esente dall'imposta, contestando le disposizioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (MWST-Branchen-Infos 19 Gemeinwesen) citate dall'Autorità di protezione.

E. 4.1

L'IVA riscossa dalla Confederazione ha lo scopo di tassare i consumi finali non professionali in Svizzera (art. 1 cpv. 1 della Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto: LIVA). Essa comprende, tra l'altro, un'imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA), nella misura in cui le prestazioni non siano escluse (art. 21 cpv. 2 LIVA) o esenti dall'imposta (art. 23 cpv. 2 LIVA). L'art. 18 LIVA descrive l'oggetto dell'IVA: sono soggette all'IVA le prestazioni effettuate dietro controprestazione (cpv. 1). In mancanza di prestazione non sono da considerare quale controprestazioni, tra l'altro, i pagamenti ricevuti per attività sovrane (cpv. 2 lett. l). Giusta l'art. 3 lett. g LIVA un'attività sovrana è definita quale attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di un'organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse. Se sussiste un'attività sovrana ai sensi dell'art. 3 lett. g LIVA, gli onorari, i contributi o altri pagamenti ricevuti per questa non possono essere qualificati come controprestazioni (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA). Secondo la prassi amministrativa, un servizio è considerato non imprenditoriale e quindi sovrano se può essere fatto valere nei confronti di terzi, anche contro la loro volontà, con una decisione che soddisfa i criteri dell'art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa. Ciò

corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l'azione sovrana è generalmente caratterizzata dall'esistenza di un rapporto di subordinazione e dall'applicazione di una norma di diritto pubblico che può essere fatta valere nei confronti del cittadino. Tuttavia, l'emanazione di una decisione non è un requisito essenziale per l'assunzione di un atto sovrano, ad esempio, sono considerate attività sovrane anche l'emissione di estratti del registro di commercio, il rilascio di estratti di registri ufficiali nel contesto di informazioni individuali o il rilascio di protocolli (in caso di incidenti, furto, etc.) da parte della polizia alle parti interessate o ai loro assicuratori (sentenza del Kantonsgericht Luzern, 2. Abteilung, del 5 giugno 2020).

E. 4.2

Alla stessa conclusione giunge anche l'Amministrazione federale delle contribuzioni alla cifra 1.2. delle Info IVA concernenti i settori 19. Inoltre, per quanto attiene allo specifico settore delle curatele, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha stabilito che “La mercede alla quale il tutore, assistente o curatore eletto ha diritto (art. 416 segg. CC) in cambio delle sue prestazioni di cura al tutelato o al curatelato non soggiace all'imposta (art. 3 lett. g LIVA)” (<https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/cipherDisplay.xhtml?publicationId=1004706&componentId=1017144>). La disposizione legale citata nella predetta pubblicazione deriva ancora dal vecchio Codice civile ed è stata abrogata con l'entrata in vigore in data 01.01.2013 del nuovo diritto di protezione. L'art. 416 vCC (“ Il tutore ha diritto ad una mercede a carico del tutelato, l'importo della quale viene fissato dall'autorità tutoria per ogni periodo amministrativo, e commisurato alle cure occasionate dall'amministrazione ed alle rendite della sostanza ”) corrisponde all'attuale art. 404 CC (citato al consid. 3 sopra).

E. 5

In concreto, è in virtù della decisione 4 novembre 2022 dell'Autorità di protezione che RE 1 è stato nominato curatore di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 e 395 CC di PI 1. Egli è stato incaricato nella sua qualità di curatore privato (peraltro senza una determinata qualifica professionale). L'attività svolta dal curatore sulla base del relativo mandato conferitogli dall'Autorità di protezione, e pertanto quale persona designata da un ente amministrativo pubblico, non è quindi di natura imprenditoriale, segnatamente non commerciale e non in concorrenza con le attività di offerenti privati (art. 3 lett. g LIVA). Il curatore, agendo sulla base di un incarico ufficiale, disponeva di facoltà sovrane nei confronti del curatelato (difatti, quale curatore di rappresentanza ex art. 394 CC era autorizzato ad agire anche senza l'accordo dell'interessato e, trattasi di una misura ufficiale, l'interessato non poteva rinunciare alla rappresentanza di propria iniziativa). In questo senso va affermato un rapporto di subordinazione tra il curatore e il curatelato, che va a sua volta considerata un'attività sovrana. Tenuto conto della chiara posizione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni in merito alla natura dell'incarico dei curatori (privati o professionali che siano), e vista l'analogia giurisprudenza della scrivente Camera di protezione (sentenza del 12 maggio 2015 inc. n. 9.2014.133; sentenza del 8 febbraio 2013 inc. n. 9.2013.61, sentenza 8 aprile 2022 inc. n. 9.2021.175), nonché quella sopracitata del Kantonsgericht Luzern, non si evincono nella fattispecie elementi o motivi per scostarsi da questi principi consolidati.

E. 5.1

Non si nega che eventuali attività di consulenza e di rappresentanza indipendenti svolte da RE 1 possano essere considerate imprenditoriali e come tali essere soggette all'IVA. Tuttavia, l'attività sovrana esercitata in qualità di curatore incaricato dall'Autorità di protezione, in virtù di una decisione amministrativa come quella del 4 novembre 2022, non può essere qualificata quale attività imprenditoriale (art. 18 cpv. 2 lett. 1 LIVA). L'indennità che il curatore riceve per lo svolgimento di tale attività sovrana non rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA. È quindi a giusto titolo che l'Autorità di protezione ha ritenuto che a RE 1 non poteva essere riconosciuto il rimborso dell'IVA per le prestazioni fornite nella funzione di curatore di PI 1. Il reclamo va pertanto respinto.

E. 5.2

In questo senso va osservato che, non essendo quest'ultima prestazione assoggettata all'IVA, il curatore non ha diritto di fatturarla, ma d'altro canto non sarà nemmeno tenuto a versarla e di conseguenza egli non subirà nessun pregiudizio economico dall'applicazione dei suddetti principi.

E. 6

Va ad ogni modo riconosciuto a RE 1 di aver documentato scrupolosamente la sua pretesa, producendo copia della sua iscrizione nel registro dei contribuenti IVA del 28 aprile 2023 e citando diverse pubblicazioni ritenute rilevanti in merito all'assoggettamento dei curatori all'IVA, tra cui le raccomandazioni COPMA del 06.02.2023. Ciononostante, le disposizioni indicate dal reclamante non sono applicabili alla sua pretesa retributiva quale curatore di PI 1. In particolare, nelle raccomandazioni COPMA del 06.02.2023, avente per oggetto il diritto delle assicurazioni sociali nell'ambito della remunerazione dei curatori privati e professionali, è indicato che “ Les curateurs spécialisés remettent à l'APEA une note d'honoraires pour leurs frais, qui fait office de demande d'indemnisation. Dans la mesure où le curateur spécialisé fait également valoir la TVA sur la note d'honoraires, celle-ci doit être acquittée en sus. Il n'appartient toutefois pas à l'APEA de vérifier si le curateur spécialisé est assujetti à la TVA ou non”, rispettivamente in lingua tedesca : “Fachbeistandspersonen reichen der KESB für ihre Aufwendungen eine Honorarnote ein, die als Entschädigungsantrag gilt. Sofern die Fachbeistandsperson mit der Honorarnote auch die MWST geltend macht, ist diese zusätzlich zu entrichten. Es ist jedoch nicht Aufgabe der KESB, zu prüfen, ob die Fachbeistandsperson MWST-pflichtig ist oder nicht». A prescindere dal fatto che quest'ultimo passaggio tratta la retribuzione di curatori con specifiche qualifiche professionali (Fachbeistandsperson), funzione la quale RE 1 non ha rivestito nella curatela a favore di PI 1 (essendo egli stato nominato quale curatore privato senza una determinata qualifica professionale), la medesima regolamentazione non potrebbe in ogni caso trovare applicazione. Dalle raccomandazioni COPMA del 06.02.2023 non si evince peraltro il motivo per cui si giustificerebbe di assoggettare all'IVA la remunerazione dei curatori con qualifiche professionali, a differenza di quella degli altri curatori. Ma soprattutto a fronte della sopracitata giurisprudenza della scrivente Camera di protezione, nonché delle chiare disposizioni emanate dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di curatele, al curatore non può servire l'invocazione di opinioni dottrinali contraddittorie e neppure di una regolamentazione extra-cantonale (Merkblatt della Kindes-und Erwachsenenschutzbehörde del Distretto di Winterthur e Adelfingen citato dal reclamante). Anche per questo motivo il suo gravame va respinto.

E. 7

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di RE 1.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.